



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**

Direzione Generale

UFFICIO III Politiche formative e rete scolastica  
UFFICIO IV - Dirigenti scolastici e personale della scuola

AOODRPU n.58

Bari, 10 gennaio 2011

Il dirigente reggente dell'Uff. III: R. Francavilla

Il dirigente dell'Uff. IV :C.Nappi

**Ai Dirigenti  
delle scuole ed istituti di ogni ordine e  
grado statali e non statali della Regione  
Puglia** Loro Sedi

al sito web  
e, p.c.  
**Ai Dirigenti  
degli Uffici territoriali di ambito  
provinciale provinciali dell'USR Puglia**

**Al Dirigente dell' Ufficio V - N.D.G.**

**Al prof.ssa Alba Sasso  
Assessore regionale al diritto allo studio  
e alla formazione professionale  
Via P. Gobetti, 26  
70125 BARI**

**All' ANCI Puglia  
Corso Vittorio Emanuele, 68 Bari  
(con preghiera di comunicazione ai Sindaci della  
Regione Puglia)**

**Alle Amministrazioni Provinciali  
della Regione Puglia** Loro Sedi

**Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del  
personale dell'Area V della dirigenza  
scolastica e del Comparto scuola -**  
Loro Sedi

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012.

Si porta a conoscenza delle SS.LL., con invito a darne massima diffusione tra gli interessati, che sui siti Internet ed Intranet del MIUR è disponibile la c.m. n. 101 del 30 dicembre 2010, con la quale vengono fornite puntuali istruzioni sugli adempimenti e le procedure di effettuazione delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012, istruzioni che qui di seguito si richiamano succintamente.

Il termine di scadenza per tutte le iscrizioni è fissato al **12 febbraio 2011**.

E' appena il caso di ricordare che secondo il vigente ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Concluso il primo ciclo d'istruzione, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni del secondo ciclo. Resta fuori da tale obbligo la frequenza della scuola dell'infanzia

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o almeno sino al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Il rischio di mancato assolvimento dell'obbligo di istruzione a partire dalla scuola del primo ciclo rende necessaria una vigilanza attenta e continua sulla condizione giovanile, anche con riguardo al corretto svolgimento dell'istruzione familiare e alla effettiva frequenza di scuole non statali e non paritarie.

I dirigenti scolastici, in particolare degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, dovranno effettuare le necessarie verifiche, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza ed attivando tutte le iniziative e le misure che dovessero rendersi necessarie, ivi comprese le segnalazioni alle autorità competenti.

Lo sviluppo e la messa a punto *dell'anagrafe nazionale degli studenti*, di cui al decreto ministeriale n. 74 del 5 agosto 2010, costituiscono una base importante per una rinnovata azione di monitoraggio e controllo dell'obbligo di istruzione.

## SCUOLA DELL'INFANZIA

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2011, il terzo anno di età. Possono, altresì, chiedere l'iscrizione alla scuola dell'infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2011 e, comunque, entro il 30 aprile 2012. Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni:

- a) disponibilità di posti ed accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
- b) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- c) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2011.

Nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli Comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto, è consentita, in via straordinaria, l'iscrizione di piccoli gruppi di bambini - di norma non più di tre - di età compresa tra i due e i tre anni.

L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di adeguate condizioni di fattibilità e di progetti realizzati in collaborazione con i Comuni interessati e, comunque, non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

Anche per l'a.s.2011-12 è prevista la prosecuzione delle "sezioni primavera" in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali. Al riguardo si fa riserva di apposite comunicazioni e istruzioni.

## SCUOLA PRIMARIA

Hanno l'obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2011. Possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il **30 aprile 2012**.

I genitori o i soggetti che esercitano la potestà sul minore possono iscrivere l'alunno alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica, prescelta in base alla offerta formativa e agli orari di funzionamento.

Per una funzionale programmazione del servizio, i genitori devono presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica.

**All'atto dell'iscrizione alle classi prime i genitori esprimono le proprie preferenze in ordine di priorità rispetto alle possibili articolazioni di orario. Sulla base di tali preferenze, le istituzioni scolastiche organizzano, per le classi prime, le attività didattiche con un tempo scuola di 24 o di 27 ore settimanali e, se i servizi e le consistenze di organico lo consentono, con il tempo scuola arricchito (sino a 30 ore), o con il tempo pieno (40 ore).** Gli alunni sono tenuti alla frequenza per l'intero orario settimanale richiesto.

**Le circostanze da cui dipende il tempo scuola devono essere portate a conoscenza dei genitori all'atto dell'iscrizione.**

## SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Sono soggetti all'obbligo di iscrizione per l'anno scolastico 2011-2012 alla scuola secondaria di I grado gli alunni che terminano nel 2010-2011 la scuola primaria con esito positivo.

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovranno essere presentate per il tramite della scuola primaria di appartenenza, che provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 12 febbraio 2011, alla istituzione scolastica interessata.

Le famiglie possono esprimere la propria preferenza tra i seguenti modelli di orario:  
a) classi funzionanti con tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari più 1 ora di approfondimento di italiano);

b) classi funzionanti con tempo prolungato - 36 ore settimanali, prolungabili eccezionalmente fino a 40 ore settimanali previa autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale - la cui attivazione è subordinata alla disponibilità di idonee strutture e di adeguate attrezzature, ad almeno due rientri settimanali, all'impegno dell'ente locale ad assicurare, ove sia necessario, la mensa, alla richiesta delle famiglie.

Le classi iniziali sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti.

In considerazione delle due tipologie di orario - ordinario e a tempo prolungato - le classi sono costituite tenendo conto delle opzioni prevalenti, fermo restando il limite della consistenza di organico.

**Gli alunni sono tenuti all'obbligo di frequenza per la durata di tutto l'anno scolastico e per l'intero orario settimanale richiesto.**

All'interno degli istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la quinta classe della scuola primaria. L'iscrizione, in tali casi, opera d'ufficio.

Nel caso in cui i genitori intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l'ultimo anno del corso di scuola primaria, presenteranno la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell'istituto comprensivo di appartenenza che provvederà a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 12 febbraio 2011.

La volontà di frequentare i *corsi di ordinamento ad indirizzo musicale* va espressa all'atto dell'iscrizione alla classe prima. La frequenza delle attività previste per lo studio di uno strumento è consentita a coloro che superino l'apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola e da effettuarsi, possibilmente, in tempo utile, per consentire alle famiglie, in caso di mancato accoglimento della domanda, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza. Ovviamente il funzionamento di nuovi corsi ad indirizzo musicale sarà autorizzato se le consistenze di organico lo consentano.

## **SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO**

Gli studenti che nel presente anno scolastico concluderanno, con il superamento dell'esame di Stato, il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto della norma che ha disposto l'innalzamento dell'obbligo di istruzione devono iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di II grado.

Le domande vengono presentate alle scuole secondarie di I grado attualmente frequentate, le quali provvederanno a trasmetterle agli istituti di destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 12 febbraio p.v.

In sede di iscrizione, le famiglie possono scegliere una delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai *regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali*, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 89/2010, n. 88/2010 e n. 87/2010.

**L'obbligo può essere assolto -come innanzi accennato- anche mediante iscrizione a percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).**

A tal proposito è utile evidenziare che detti percorsi di IeFP per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010, sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni secondo i criteri di cui al D.M. 29 novembre 2007. Le modalità relative all'iscrizione presso le citate strutture formative accreditate sono stabilite dalle Regioni nell'ambito della loro esclusiva competenza.

Inoltre, le Regioni nella propria programmazione possono prevedere la realizzazione, da parte degli Istituti professionali, di percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità contenute nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma 1-*quinquies* della legge n. 40/07. Tale articolo disciplina gli organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale adottati con l'Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 (pubblicata nel sito di questo Ministero [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it) - riforma della scuola secondaria superiore-).

**La Regione Puglia** ha in corso di perfezionamento gli atti deliberativi per attuare il *"regime dell'offerta sussidiaria integrativa"*, che consentirà agli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali di poter contestualmente chiedere di conseguire, a conclusione del terzo anno, una qualifica professionale delle 21 previste dal precitato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010.

**Si fa riserva di comunicare, a breve, gli istituti professionali presso cui dal prossimo 1° settembre saranno attivati i percorsi IeFP e la tipologia degli stessi.**

I dirigenti scolastici degli istituti professionali potranno accogliere le iscrizioni solo ai percorsi IeFP che risulteranno attivati nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale.

Di conseguenza, a partire dall'anno scolastico 2011/2012, gli istituti professionali **non possono** più accogliere iscrizioni alle classi prime funzionanti secondo i corsi di qualifica triennale previsti dal previgente ordinamento e realizzati nel corrente anno in "regime surrogatorio". Resta ferma la prosecuzione, sino alla loro conclusione, dei corsi di qualifica attivati dall'a.s. 2009/2010.

## **CORSI PER ADULTI**

Al 31 maggio 2010 è fissato il termine per le iscrizioni ai corsi di istruzione per adulti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), b) ed e) del decreto del Ministro della Pubblica istruzione 25 ottobre 2007, per le finalità sottoindicate:

- conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonché per l'acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all'acquisizione della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007;
- conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.

La fissazione del suddetto termine mira a consentire l'ordinato svolgimento, nei tempi previsti, delle attività propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico. Resta inteso comunque che, attraverso l'adozione di formale provvedimento per ogni allievo accolto, è

consentito accettare iscrizioni anche dopo la predetta data del 31 maggio 2010 e, ordinariamente, non oltre l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2010-2011.

La consapevolezza che esistono dei parametri ben precisi posti dal DPR n.81 del 20.3.2009 per la costituzione delle classi delle scuole di ogni ordine e grado e delle sezioni di scuola dell'infanzia, che a volte non sono del tutto compatibili con le caratteristiche delle strutture edilizie, deve indurre ogni istituzione scolastica a definire preventivamente il limite massimo delle classi/sezioni e dei posti complessivamente disponibili per gli alunni nella medesima istituzione scolastica. Tale adempimento preventivo costituisce un preciso obbligo per il dirigente scolastico.

Conseguentemente, nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole devono procedere alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima delle iscrizioni, con diffusione all'albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica.

La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l'opzione verso altra scuola. Resta inteso, comunque, che deve essere garantito in ogni caso, trattandosi di istruzione dell'obbligo, il diritto allo studio attraverso ogni utile forma di coordinamento a livello territoriale tra le scuole e gli Enti locali.

Per altro verso, in caso di trasferimento a domanda, prima dell'inizio ed in corso d'anno scolastico, da una scuola ad un'altra successivamente all'iscrizione, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola d'iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all'interessato ed alla scuola di destinazione. E' da evitare assolutamente che lo stesso alunno risulti iscritto in due istituzioni scolastiche.

Si richiama l'attenzione sulla necessità dell'acquisizione del nulla osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità e gli alunni di cittadinanza non italiana, si rinvia, rispettivamente, alle linee guida per gli alunni disabili diramate dal Ministero con provvedimento del 4.8.2009 e alla c.m. n. 2 dell'8.1.2010.

Le iscrizioni di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della documentazione di diagnosi effettuata da specialisti del Servizio sanitario nazionale o strutture accreditate, come previsto dall'art. 3 della legge n. 170/2010.

Si fa riserva di impartire successivi puntuali chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione del disposto normativo succitato.

Da quanto sin qui succintamente esposto è agevole rilevare che la corretta definizione delle operazioni e delle procedure di iscrizione costituisce presupposto necessario per la formazione delle classi, la previsione ed elaborazione delle consistenze di organico, quindi, per un'efficace programmazione delle attività educative e formative ed,

in ultima analisi, per l'attivazione di proficui rapporti tra i genitori e le istituzioni scolastiche.

D'altra parte, non deve sfuggire che le iscrizioni, oltre ad impegnare le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e regionali, chiamano in causa, in maniera sempre più ampia e partecipata, altri livelli istituzionali, soggetti ed organi a vario titolo competenti e interessati. Si vuol fare riferimento agli **Enti Locali che, proprio in relazione alle iscrizioni, debbono farsi carico di una molteplicità di interventi quali la messa a disposizione di locali, dotazioni e strumenti didattici, l'erogazione di servizi (mensa, trasporto, ...) intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione del diritto allo studio, il concorso nelle attività di orientamento e la gestione di importanti aspetti dell'educazione degli adulti.**

**In questa prospettiva è indispensabile che i dirigenti scolastici promuovano, con gli Assessori degli enti locali competenti per materia, momenti di incontro e confronto che si concludano con assunzioni di impegni certi, in mancanza dei quali non sarà possibile assicurare "tempo pieno" o "tempo prolungato".**

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to *Lucrezia Stellacci*